1 Febbraio.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Veduti gli articoli 41 e 42 della legge elettorale 24 dicembre 1848 N. 8542:

Veduto l'elenco generale de' rappresentanti, compilato e pubblicato

dalla Commissione elettorale centrale;

Veduto il rapporto 31 gennaro N. 16 della detta Commissione centrale, in cui pei rappresentanti eletti in più circondarii sono riferite le ottazioni o espresse o dalla legge presunte;

Ferme sul modo di procedere alle elezioni tutte le altre prescrizioni

in detta legge contenute,

Decreta:

4. Gli elettori de' circondarii indicati nella sottoposta tabella sono di nuovo convocati ne' giorni 4, 5, 6 febbraio corrente per la nomina de' rappresentanti in sostituzione di quelli già eletti che ottarono per altri circondarii. Ogni circondario eleggerà il numero de' rappresentanti, ch'è parimenti indicato nella tabella.

2. Ne' detti tre giorni le schede saranno presentate agli uffizii di

circondario dalle ore 10 antimeridiane fino alle 5 pomeridiane.

3. Hanno diritto di votare i soli elettori compresi nelle liste di circondario già rettificate. Non si terrà conto delle voci che fossero date

a' rappresentanti già nominati.

4. Lo spoglio delle schede si farà il giorno 7 dai rispettivi uffizii di circondario, e, questo finito, la Commissione centrale compilerà e pubblicherà un nuovo elenco generale de'rappresentanti eletti per l'Assemblea. Se alcuno risultasse ancora nominato da più circondarii, l'ottazione, e quindi la nuova convocazione degli elettori, seguirà soltanto dopo la verificazione de'poteri da parte dell'Assemblea.